

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Il **Tribunale per i Minorenni** è un organo specializzato istituito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d'Appello. Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l'attuale assetto (soprattutto la L.27 dicembre 1956 n. 1441) e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: *“Riforma del diritto di famiglia”*, la l. 4 maggio 1983 n. 184: *“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”*).

Il **Tribunale per i Minorenni** è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna) “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni: i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al “giudice” di prendere corretta conoscenza e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti) soprattutto in situazioni connotate da fragilità od addirittura patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall'infanzia all'adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all'attenzione del Tribunale.

I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nella attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Una delle caratteristiche del **Tribunale per i Minorenni** è pertanto la sua particolare composizione nel momento decisionale: **quattro giudici**, sempre presenti nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell'udienza preliminare è composto da tre giudici: un togato e due onorari.

Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all'esame, quando non vi sia sin dall'inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell'ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità) prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato) di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato) entro 30 giorni dal

Tribunale in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l'istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.

COMPETENZA TERRITORIALE

In Toscana è istituita una sola sede di Corte d'Appello, quella di Firenze, pertanto la competenza territoriale del **Tribunale per i Minorenni di Firenze** si estende a tutto il territorio della Regione Toscana (per questo è corretto anche denominarlo Tribunale per i Minorenni della Toscana).